

SOPRALLUOGHI ISPETTIVI

Complessivamente sono state censite cinque unità produttive, classificate come piccole e medie imprese secondo il D.M. 18/09/1997, ma caratterizzate da considerevoli volumi di produzione, ad eccezione di una sola azienda che presenta un'attività assai ridotta e di un'altra che ha sospeso l'attività nel settembre 2002.

Tutte le aziende presentano un'analogia distribuzione dei locali e delle aree di lavoro ovvero:

- un'entrata in prossimità della quale sono posizionati gli uffici,
- una vasta area in cui vengono stoccati gli inerti (figura 9, cap. 3),
- un impianto di produzione conglomerati, provvisto di centrale di comando, per la miscelazione dei diversi inerti con la matrice bituminosa, da cui fuoriescono i materiali finiti che vengono caricati sugli automezzi di trasporto sotto forma di asfalto pronto per l'utilizzo (figura 16, cap. 3),
- una zona adibita allo stoccaggio dei bitumi (figura 11, cap. 3),
- un'officina in cui si effettuano piccole riparazioni con annessa autorimessa veicoli destinati alla movimentazione degli inerti.

Il numero degli addetti alle diverse lavorazioni varia tra i due e i sei lavoratori, compresi gli impiegati che si occupano della gestione amministrativa e contabile.

Le mansioni individuate sono:

- addetto alla centrale di comando,
- addetto alla pala meccanica,
- addetto alla manutenzione e alle piccole riparazioni.

L'attività di vigilanza si è realizzata attraverso più sopralluoghi in cui sono stati analizzati i cicli lavorativi, le mansioni e i relativi rischi. Sono state rese partecipi tutte le figure della prevenzione e in particolare il datore di lavoro, il medico competente, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, i consulenti esterni; con esse si è discusso il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e le misure preventive e protettive adottate dall'azienda. A seguito dell'attività ispettiva, si è proceduto a sanzionare le situazioni illecite emanando, in base al D.Lgs. 758/94, specifiche prescrizioni al fine di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori. In alcune unità produttive sono state realizzate indagini ambientali che si sono concluse con la redazione di relazioni tecniche; i risultati delle indagini sono stati quindi messi a disposizione sia delle aziende che dei consulenti esterni. A seguito dell'intervento, tutte le aziende hanno provveduto a sanare le condizioni riconosciute critiche e hanno adempiuto a quanto prescritto dagli Organi di Vigilanza.

Le principali violazioni della legge rilevate negli ambienti di lavoro oggetto dei sopralluoghi ispettivi sono riconducibili a:

- omessa valutazione dei rischi o valutazione incompleta e frammentaria (n. 2 - art. 4, commi 2 e 11 D.Lgs. 626/94);
- omessa valutazione dell'esposizione a cancerogeni (n. 3 - art. 63 D.Lgs. 626/94);
- omessa valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi (n. 1 - art. 72-quater D.Lgs. 626/94);
- omessa attuazione di misure per il contenimento della diffusione delle polveri (n. 1 - art. 21 D.P.R. 303/56);
- omessa regolazione del traffico veicolare (n. 3 - art. 2 D.Lgs. 493/96);
- omessa manutenzione degli impianti (n. 3 - art. 32, comma 1, lettera b D.Lgs. 626/94);
- omessa pulizia regolare degli impianti (n. 2 - art. 32, comma 1, lettera c D.Lgs. 626/94);
- omessa protezione dal rischio di caduta dall'alto (n. 2 - artt. 16 e 27 D.P.R. 547/55);
- omessa attuazione delle misure per la gestione delle emergenze (n. 1 - art. 4, comma 5, lettera h. D.Lgs. 626/94).

Inoltre, un'azienda è risultata sprovvista di autorizzazione all'esercizio di industria insalubre, ed è stata sanzionata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dietro segnalazione del Servizio Pre.S.A.L.

Le due aziende in cui l'intervento è cominciato prima dell'entrata in vigore del Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 hanno provveduto a valutare il rischio da agenti chimici pericolosi secondo le direttive, contestualmente a quello da agenti cancerogeni che non era stato valutato.

Nell'ambito della vigilanza sull'attività dei medici competenti sono state riscontrate violazioni relative all'art. 17 del D.Lgs. 626/94.

Dall'analisi delle violazioni riscontrate è emerso un quadro della situazione precedente i sopralluoghi ispettivi abbastanza preoccupante. In particolare, l'elemento più critico, ai fini del controllo dell'esposizione ad agenti cancerogeni, è risultato il cattivo stato di conservazione e di pulizia delle cisterne di deposito del bitume e degli oli. Non esistevano idonee procedure per le operazioni di scarico degli oli diatermici, affidate al buon senso dei lavoratori. I DPI loro forniti erano di dubbia efficacia e non erano sottoposti a regolare manutenzione. In tutte le aziende ispezionate, l'esposizione a cancerogeni non era stata valutata.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 ai fini della valutazione del rischio connesso alle sostanze pericolose, si fa riferimento al Titolo IX - capo I (Protezione da agenti chimici) e capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).